

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.4 del 2 dicembre 2011**

Riunione del 2 dicembre 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi (relatore)  
Componenti: Avv. Anselmo Carlevaro

**CAF 9 -11/12 – Appello d’urgenza del sodalizio G.G.S.D. Mondo Giovane Messina avverso la decisione del GUF di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 del 1/12/2011 che irrogava la sanzione della squalifica al capitano FONTANOT VALMI**

**LA CAF**

Letti gli atti ufficiali e l’appello d’urgenza proposto dal G.G.S.D. Mondo Giovane Messina;

**OSSERVA**

Parte appellante impugna la sanzione irrogata dal GUF, affermando che il tesserato si sarebbe presentato regolarmente al saluto di fine di gara; a riprova ha inviato un filmato dei momenti finali della gara.

Nel rapporto arbitrale si legge invece che il Fontanot non avrebbe volutamente effettuato il saluto agli arbitri; condotta, quest’ultima, oggetto di sanzione.

Il filmato prodotto da parte appellante, con scarsa qualità di immagine, fornisce prova che la maggior parte dei componenti la squadra del Messina, compreso il Fontanot, al termine dell’incontro si è posizionata in fila vicino alla rete. Per quanto è dato vedere però, a differenza degli altri, il capitano del G.G.S.D. Mondo Giovane pur passando davanti agli arbitri, non ha porto la mano agli stessi, dirigendosi direttamente verso i componenti della squadra avversaria.

Orbene la regola di gioco 5.1.3.1 impone al capitano della squadra di ringraziare i direttori di gara. Come consuetudine nei Campionati di ogni serie e come è avvenuto sul campo in occasione della gara in oggetto, il ringraziamento consiste - quantomeno - nella stretta di mano. Nella fattispecie poi, il passare davanti ai direttori di gara senza curarsi della loro presenza, anche alla luce delle attestazioni di cui al rapporto arbitrale, integra sicuramente una violazione regolamentare oltre a contravvenire alle regole del *fair play*.

Va peraltro considerato che la sanzione per il comportamento tenuto, ha determinato la squalifica dell’atleta per il solo effetto delle recidive.

**P.Q.M.**

Respinge l’appello e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli